

SEZI ONE	ESIT O	NU MERO	ANN O	MATERIA	PUBBLICA ZIONE
TOS CANA	SEN TENZA	220	2016	RESPONSA BILITA	05/09/2016

**SENTENZA
N. 220/2016**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Carlo **Greco** Presidente f.f.

Angelo **Bax** Consigliere – relatore.

Adriano **Gribaudo** Primo Referendario.

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. **60284/R** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 16 novembre 2015, nei confronti del sig. Carlo **Contu**, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Cesaris ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Montebello n. 76 presso lo studio dell'avv. Giulio Caselli.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 marzo 2016, il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Letizia Dainelli che insisteva nella condanna di cui all'atto di citazione e l'avv. Davide De Gaetano, su delega dell'avv. Andrea De Cesaris, per la parte convenuta.

FATTO

Con atto di citazione del 16 novembre 2015 la Procura contabile chiamava in giudizio il sig. Carlo Contu, dipendente con la qualità di collaboratore scolastico presso l'istituto scolastico "G. Marconi" di Grosseto contestando un danno erariale pari a € 2.922,08, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La vicenda ha origine da una informativa trasmessa alla Procura Regionale di questa Sezione ai sensi dell'art. 129, comma 3, disp. att. c.p.p., dalla Procura Regionale presso il Tribunale di Grosseto.

Nel procedimento penale n. 12/3064 a carico di Carlo Contu venivano contestate diverse condotte (nel numero di sei) tutte poste in essere – nel periodo compreso tra l'1 febbraio 2008 ed il 31 gennaio 2013 - in violazione dell'art. 640, comma 2 n. 1 c.p. con l'aggravante del fatto commesso in danno dello Stato.

I plurimi comportamenti delittuosi erano per la maggior parte (cinque di essi) posti in essere con artifici e raggiri, ed erano i seguenti:

a) richiesta di un congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile – nella specie la moglie Anna Buratti, ai sensi dell'art. 4 legge 53/2000, mentre si recava in Kenia dal 1°febbraio 2008 al 29 febbraio 2008 con altra donna (percependo retribuzioni non dovute pari a € 1.119,80

con pari danno per l'ente pubblico erogatore);

b) richiesta di un congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile – nella specie la madre Italia Naldi, ai sensi dell'art. 4 legge 53/2000, mentre si recava in Kenia dal 16 febbraio 2010 al 4 marzo 2010 con altra donna (percependo retribuzioni non dovute pari a € 772,75 con pari danno per l'ente pubblico erogatore);

c) richiesta di un congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile – nella specie la madre Italia Naldi, ai sensi dell'art. 4 legge 53/2000, mentre si recava in Tanzania Zanzibar dal 10 febbraio 2012 al 17 febbraio 2012 con altra donna (percependo retribuzioni non dovute pari a € 301,34 con pari danno per l'ente pubblico erogatore);

d) richiesta di un congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile – nella specie la moglie Anna Buratti, ai sensi dell'art. 4 legge 53/2000 e art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, mentre la moglie era ricoverata in struttura ospedaliera nel periodo 16 – 26 agosto 2008 (percependo retribuzioni non dovute pari a € 380,98 con pari danno per l'ente pubblico erogatore);

e) richiesta di un congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile – nella specie la madre Italia Naldi, ai sensi dell'art. 4 legge 53/2000 e art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, mentre la moglie medesima era ricoverata in struttura ospedaliera nel periodo 23 – 31 gennaio 2013 (percependo retribuzioni non dovute pari a € 347,21 con pari danno per l'ente pubblico erogatore).

Ulteriore episodio era costituito da una condotta posta in essere in violazione degli artt. 483 e 61 n. 2 c.p. perché il sig. Carlo Contu denunciava

falsamente lo smarrimento del proprio passaporto e carta elettorale ai Carabinieri della Stazione di Grosseto, con l'aggravante del reato commesso per ottenere l'impunità in relazione ai reati di truffa commessi evitando di dover consegnare in questura, presso cui era stato convocato in data 8 novembre 2012, il passaporto con i timbri di entrata e uscita dall'estero nei periodi in cui beneficiava dei congedi retribuiti.

Il procedimento penale è stato definito con sentenza n. 96 del Tribunale di Grosseto - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. ha irrogato la pena nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 820,00 di multa, ed ha infine disposto la confisca della somma di € 2.143,89, decisione divenuta irrevocabile in data 1 luglio 2015.

La Procura contabile deduceva la sussistenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa (rapporto di servizio, nesso causale, evento dannoso ed elemento psicologico del dolo) e contestava che la condotta illecita penalmente rilevante integrava la violazione degli obblighi di servizio al fine di conseguire utilità personali ed in spregio dalla normativa di specie.

Nei detti periodi, osservava la Procura, il sig. Contu aveva illecitamente beneficiato dei giorni di congedo e indebitamente percepito le somme corrisposte durante i giorni di assenza per un importo pari a complessivi € 2.922,08 e, in linea con richiamata giurisprudenza contabile, contestava che, in materia di percezione di somme non dovute, il danno era pari all'ammontare di quanto indebitamente riscosso, per effetto di assenze arbitrarie dal servizio.

Con memoria di costituzione del 17 febbraio 2016 la parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso avendo già adempiuto al pagamento della

somma risarcitoria, atteso che, successivamente ai sequestri preventivi disposti in sede penale (in data 21 gennaio 2013 pari a € 2.149,89 ed in data 26 marzo 2013 pari a € 728,19) era intervenuta in sede di sentenza di patteggiamento del 21 maggio 2015 la confisca di quanto in sequestro con decisione del GIP di Grosseto.

La detta somma confiscata, deduceva la parte convenuta, costituiva l'integrale risarcimento del danno per cui concludeva per il rigetto del ricorso.

Nell' odierna udienza di discussione la rappresentante della Procura insisteva per l'accoglimento della condanna richiesta alla luce della natura non risarcitoria della confisca già disposta, mentre la parte convenuta concludeva per il rigetto della richiesta attorea; dopo le repliche e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che va in via preliminare affrontata la questione della eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine all' ormai avvenuto ristoro del danno azionato, ritenuta la confisca di quanto in sequestro: infatti ai sequestri preventivi disposti in sede penale (in data 21 gennaio 2013 pari a € 2.149,89 ed in data 26 marzo 2013 pari a € 728,19) era intervenuta in sede di sentenza di patteggiamento del 21 maggio 2015 la confisca di quanto in sequestro (sentenza del GIP di Grosseto).

Questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione di recente e non vi è motivo dissentire da tale orientamento di cui si ripropongono le linee argomentative: cfr. sentenza 29 dicembre 2015 n. 252.

“Il soddisfacimento della pretesa azionata in questa sede” (processo contabile) *“dovrebbe ritenersi realizzato allorquando fosse intervenuto*

l'incasso integrale della somma a favore del soggetto danneggiato per il medesimo titolo fatto valere dalla Procura regionale.

“Invece va osservato che nella presente fattispecie risulta che la somma” (in data 21 gennaio 2013 pari a € 2.149,89 ed in data 26 marzo 2013 pari a € 728,19) “sia stata incassata dall’ Amministrazione statale, in particolare nell’ambito del Fondo unico della Giustizia, inequivocabilmente a titolo di confisca, ovvero a titolo di misura sanzionatoria penale di carattere reale. Si tratta, infatti, di misura ablatoria coattiva di uno o più beni a favore dell’ente pubblico sovrano avente lo scopo principale di evitare che il reo, mantenendo la disponibilità dei beni, sia indotto all’ ulteriore commissione di reati. Quindi si tratta di strumento avente natura punitiva e dissuasiva che prescinde totalmente da ogni aspetto inerente alla presenza di danni di natura patrimoniale. Sotto tale profilo è dunque evidente che quanto sia stato versato allo Stato a titolo sanzionatorio non possa in alcun modo essere considerata quale somma da sottrarre nell’ambito delle pretese risarcitorie azionate dalla Procura regionale per il danno arrecato all’ amministrazione di cui il convenuto era dipendente.

Infatti secondo la consolidata giurisprudenza “la confisca penale costituisce alternativamente una sanzione accessoria o una misura di sicurezza (cfr. Cass. Pen, III, 24 settembre 2008 n. 39172), che nulla ha a che vedere con il risarcimento dei pregiudizi provocati alla persona danneggiata dal reato, né, a maggior ragione, con la presa risarcitoria del danno erariale fatta valere dal Pubblico Ministero della Corte dei conti (Corte conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio 17 luglio 2009 n. 1380, Sezione giurisdizionale Regione Umbria 8 maggio 2008 n. 76). La confisca infatti non

ha natura risarcitoria, non costituendo in alcun modo beneficio per l'Amministrazione danneggiata (Corte dei conti Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 29 giugno 2011 n. 407 e 9 settembre 2011 n. 545; del resto l'importo confiscato è introitato dall' Amministrazione statale e non dall' Amministrazione" (nella specie scolastica) "ove prestava servizio il convenuto".

Va, pertanto, disattesa l'eccezione di parte convenuta afferente all'ormai avvenuto ristoro del danno azionato.

Entrando nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta con tutte le conseguenze di legge.

Il magistrato penale ha accertato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la illecita condotta posta in essere dal convenuto.

La normativa fondante il congedo retribuito per assistere soggetti portatori di handicap trova il suo punto di riferimento nell' art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", il quale prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, di fruire di congedo straordinario retribuito (della durata di due anni nell' arco dell' intera vita lavorativa) per assistere familiari portatori di handicap grave.

Originariamente avevano diritto a fruire del congedo straordinario i soli genitori e i fratelli conviventi (a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti).

In seguito quattro sentenze della Corte Costituzionale (nn. 233/2005, 158/2007, 19/2009 e 203/2013) hanno successivamente ampliato il novero

degli aventi diritti al beneficio, che ora è attribuito ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi.

Ora, nella specie, la parte convenuta ha illecitamente beneficiato dei giorni di congedo ed indebitamente percepito le somme corrisposte durante i giorni di assenza, come anche accertato dal giudice penale con decisione che ha piena efficacia in questo giudizio: cfr. Sez. I Centr. 6 giugno 2003 n. 187/A e 6 marzo 2006 n. 68/A.

Nella specie sussistono gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa: la sussistenza del rapporto di servizio, visto il rapporto funzionale con l'Amministrazione scolastica, la condotta connotata dall'elemento soggettivo doloso ed il nesso causale tra il comportamento dell'interessato e l'evento dannoso, erogazione di somme effettuate in maniera indebita perché non spettanti all'interessato, in conseguenza della violazione delle norme disciplinanti il rapporto di servizio.

Per quanto concerne la quantificazione del danno erariale vi è stata prova da parte della Procura contabile di una sistematicità di violazioni del precetto normativo da parte del convenuto: cfr. Corte conti Sez. I 28 aprile 1998 n. 109 e Cass. 11 gennaio 2007 n. 384.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la domanda attorea sia fondata e vada quantificata nella misura intera pari a € 2.922,08, ovvero la somma corrisposta al sig. Carlo Contu nel periodo oggetto di contestazione (1 febbraio 2008 – 31 gennaio 2013).

Sulle somme su cui è pronunciata la sentenza di condanna è, altresì, dovuto, vertendosi nella specie di obbligazione originariamente pecuniaria - e quindi di debito di valuta – con decorrenza, dal 1° gennaio successivo all'

esborso, il maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (cfr. Cass. SS.UU. n. 19499/2008 e Sez. II n. 12828 del 2009) fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla pubblicazione della sentenza spettano gli interessi legali sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti del sig. Carlo Contu, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il sig. Carlo Contu al pagamento di € 2.922,08 (duemilanovecentoventidue/08), oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione.

Dalla pubblicazione della sentenza spettano gli interessi legali sino al soddisfo.

Il pagamento delle spese processuali segue la soccombenza e va quantificato, nel complesso, fino alla presente decisione, in € 344,07 (euro trecentoquarantaquattro/07),

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2016.

L' Estensore

f.to Angelo Bax

Il Presidente f.f.

f.to Carlo Greco

Depositata in Segreteria il 05/09/2016

Il Direttore di Segreteria

f.to Paola Altini